

Ord. n. 232/2019



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA

Il Giudice di Pace, dott.a Sara Gatto,


nel procedimento, R.G. n. 1033/2019

avente ad oggetto: Ricorso per opposizione a decreto di espulsione.

promosso da

 nata in Mali il , rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Geresia giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria alla via Archia Poeta n. 7,

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, in persona del Prefetto, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la propria sede rappresentato e difeso per delega scritta dall'Agente , in servizio presso la Questura di Vibo Valentia, Ufficio Immigrazioni, giusta delega in atti,

A scioglimento di riserva

OSSERVA

Con ricorso depositato in Cancelleria il 08.05.2019 l'istante, a mezzo del suo procuratore, si opponeva al decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto di Vibo Valentia il 08.04.2019 nei suoi confronti subito dopo la dichiarazione di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale presentata presso la sez. di Reggio Calabria della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Rilevava che sussiste il divieto di espulsione anche se lo straniero non ha presentato domanda di protezione internazionale e che vi è un difetto di motivazione in violazione dell'art. 360 c.p.c..

Rilevava di avere presentato ricorso (depositava copia) presso il Tribunale di Reggio Calabria, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei



cittadini dell'Unione Europea del 06.05.2019 nel quale specificava la situazione di pericolo (elevato rischio terrorismo) del proprio Paese d'origine.

Chiedeva, pertanto, la revoca, previa sospensiva, del provvedimento di espulsione poiché illegittimo.

Faceva istanza di gratuito patrocinio.

All'udienza del 24.05.2015 fissata per la comparizione delle parti e la trattazione, venivano depositate le controdeduzioni a cura della Prefettura di Vibo Valentia, nelle quali si chiedeva il rigetto del ricorso ritenendo la legittimità del provvedimento contestato evidenziando che le ragioni addotte sulla domanda di concessione di protezione internazionale erano state dichiarate inammissibili dalla Commissione preposta.

Veniva rinviata l'udienza per il deposito di documentazione.

Infine, all'udienza del 04.06.2019, il giudicante riserva la decisione.

Ritiene il Giudice che il ricorso debba andare accolto per i motivi di seguito riportati.

Va preliminarmente rilevato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è da considerarsi automatica ai sensi dell'art. 142 del DPR 115/02, così come confermato dall'ordinanza n. 439/2004 della Corte Costituzionale, che prevede l'applicazione di detto articolo anche per le impugnazioni avverso decreti di espulsione.

Ravvisa il Giudicante nel caso che ci occupa la violazione del co. 1 art. 19 D.lgs. 286/1998.

A riguardo, va sottolineato che la Corte di Strasburgo è intervenuta con diverse sentenze in ordine a casi di espulsione amministrativa. Attraverso tali sentenze la Corte ha condannato l'Italia per il mancato rispetto dell'obbligo di non inviare una persona in un paese in cui è reale il pericolo e il rischio di guerra.

La Corte ha ritenuto di sensibilizzare i Giudici di Pace sui principi dettati dalla giurisprudenza europea in materia di espulsione e, segnatamente, sulla necessità di effettuare in sede di convalida un controllo giurisdizionale stringente che converga non solo verso un accertamento della regolarità



formale del provvedimento ma verso una verifica della sussistenza delle condizioni idonee a garantire il rispetto dei Diritti Umani.

Anche in sede di legittimità la Corte di Cassazione ha affermato che l'indagine portata avanti dal Giudice si caratterizza quale accertamento e verifica avente ad oggetto la sussistenza di situazioni ostative all'espulsione dello straniero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del T.U. n. 286/98 (da ultimo Sez. 1 civ. n. 10636 del 2010).

Ritiene il Giudice che, nel caso che ci occupa, esiste un pericolo reale e attuale ostativo all'espulsione del cittadino straniero.

E' nota a tutti la situazione reale e attuale che sta vivendo il Mali, la recente escalation che fa tremare il mondo, gli scenari di guerra sono sotto gli occhi di tutti.

La crisi in Mali si fa sempre più preoccupante, un paese sull'orlo del disastro e la situazione umanitaria sta diventando sempre più drammatica.

Dallo scorso anno ad oggi un numero elevatissimo di persone sono fuggite dai loro villaggi per le continue violenze, causate da scontri etnici, conflitti armati, operazioni militari e attacchi di vario genere che stanno devastando il centro e il nord del Paese.

Nonostante la presenza dei soldati francesi e dei caschi blu dell'Onu, la situazione nel Mali sembra peggiorare giorno dopo giorno, essendo il paese scosso da un'ondata di attentati contro le forze internazionali e contro l'esercito locale che rischia di far collassare definitivamente ogni tentativo di stabilizzazione di una nazione sconvolta dal 2012 dal dilagare dell'estremismo islamico e, da allora, mai più tornata a riappacificarsi.

Nel caso che ci occupa lo straniero, dopo la dichiarazione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, nel maggio u.s. chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria sez. specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, mediante ricorso, l'annullamento della decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, sez. Reggio Calabria.

Appare, quindi, evidente, per i motivi su esposti, che il provvedimento di espulsione vada revocato per l'elevato rischio personale del cittadino.

Ogni altra questione sollevata va assorbita dall'accoglimento della superiore eccezione.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, dott.ssa Sara Gatto, nel procedimento n. 1033/2019 promosso da ~~XXXXXXXXXX~~, nato in Mali il ~~XXXXXX~~ rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Geresia, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, contro Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, in persona del Prefetto, legale rappresentante p.t., rappresentata dall'Agente Fabio Auletta, in servizio presso la Questura di Vibo Valentia, così provvede:

Revoca il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Vibo Valentia il 08.04.2019.

Le spese di lite vengono liquidate con separato provvedimento.

Vibo Valentia 29.06.2019

IL CANCELLIERE
(*Maurizio Lo Schiavo*)



Il Giudice di Pace
Sara Gatto
Dott.ssa Sara Gatto

